



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
AUTORITÀ RESPONSABILE DEL "FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE" 2014-2020

Frequently Asked Questions

in relazione agli Avvisi Territoriali a valere sul

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

Versione del 23 Marzo 2016

N.B. Tale documento è sottoposto a costante aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.

Con le risposte che seguono si intende fornire un supporto immediato ai soggetti proponenti nel corso della fase di presentazione delle proposte progettuali nell'ambito degli Avvisi pubblici adottati con Decreto del 24 dicembre 2015 e pubblicati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).

Le risposte sono state suddivise in due sezioni:

- la sezione **FAQ GENERALI**, comune a tutti gli Avvisi pubblici, include questioni inerenti le modalità di presentazione delle proposte progettuali, l'ammissibilità delle stesse, la corretta imputazione delle voci di spesa all'interno dei piani finanziari e dei cronogrammi di spesa e più in generale all'ammissibilità delle spese da prevedere in conformità a quanto indicato dal "Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (Versione Dicembre 2015), nonché risposte inerenti normative comunitarie e nazionali di riferimento.
- la sezione **FAQ SPECIFICHE** include questioni proprie di ciascun Obiettivo Specifico /Avviso ed è suddivisa in tre sottocategorie:

Rientrano nell' Obiettivo Specifico 1 "Asilo" i seguenti avvisi:

- Avviso "Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza" – Completamento del percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un piano individuale che preveda interventi mirati di inserimento socio-economico";
- Avviso "Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza" – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psicosanitaria attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali";
- Avviso "Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori migranti che giungono in Italia, siano essi separati o accompagnati da genitori. Attività di formazione e capacity building rivolti a tutti i soggetti impegnati nella gestione dei flussi migratori a favore di minori";

Nell' Obiettivo Specifico 2 "Integrazione/Migrazione Legale" i seguenti avvisi:

- Avviso "Piani regionali per la formazione civico linguistica";
- Avviso "Servizi sperimentali di formazione linguistica";
- Avviso "Capacity building – potenziamento delle competenze degli operatori pubblici in materia di servizi per l'integrazione dei migranti";
- Avviso "Potenziamento dei servizi previsti all'interno della rete antidiscriminazioni";
- Avviso "Promozione del confronto tra le politiche per l'integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati Membri";

Nell' Obiettivo Specifico 3 "Rimpatrio" il seguente avviso:

- Avviso "Operazioni di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione".

N.B. I soggetti proponenti potranno consultare esclusivamente le FAQ relative all'avviso pubblico per il quale si vuole presentare la proposta progettuale.

I SEZIONE – FAQ GENERALI

1.1 Quali sono le modalità di presentazione delle proposte progettuali?

I soggetti proponenti possono presentare le proposte progettuali **esclusivamente mediante procedura telematica**, accedendo a partire dalle ore 12 del 29 gennaio 2016 al sito del Ministero dell'Interno <https://fami.dlci.interno.it> e dovranno a tal fine dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale.

1.2 Da chi deve essere posseduta e apposta la firma digitale?

La firma digitale deve essere posseduta e apposta dal Legale Rappresentante (o eventuale Delegato) del Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato e dai Legali Rappresentanti (o eventuali Delegati) di ciascun partner di progetto.

1.3 Da chi deve essere attivata la casella di posta elettronica certificata?

La posta certificata è obbligatoria soltanto per il Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato, costituendo l'unico strumento di comunicazione ufficiale tra Autorità Responsabile e soggetto proponente.

Tale posta elettronica certificata può essere intestata sia a persona fisica che a persona giuridica.

1.4 Quali sono le modalità per acquisire la firma digitale e la posta elettronica certificata?

I servizi di rilascio della Posta Elettronica Certificata e della Firma Digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>

1.5 Cosa si intende per “specifico settore di riferimento” nell'ambito dei soggetti ammessi a presentare proposte progettuali a valere sugli Avvisi?

Per settore specifico di riferimento si intende l'oggetto specifico, come indicato all'art. 5, di ciascun Avviso.

1.6 Quali sono i casi di ammissibilità/inammissibilità legati alla partecipazione di un soggetto (in qualità di soggetto capofila e/o partner di progetto) a più proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso?

La seguente tabella si riferisce esclusivamente alle casistiche di partecipazione plurima relative ai seguenti Avvisi:

- Avviso territoriale per azioni volte a rafforzare la protezione dei minori stranieri, compresi i minori non accompagnati, che giungono in Italia;

- *Avviso territoriale per la Formazione civico linguistica – Servizi sperimentali di formazione linguistica;*
- *Avviso territoriale per la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi;*
- *Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni;*
- *Avviso territoriale per la promozione del confronto tra le politiche per l'integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati membri;*
- *Avviso territoriale per la Realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine.*

CASISTICA	AMMISSIBILE	INAMMISSIBILE
Ente privato che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, una in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato e l'altra in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato		✓
Ente privato che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato		✓
Ente privato che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato, salvo il caso di partner selezionati con procedura ad evidenza pubblica nell'ambito dell'Avviso Regionale		✓
Ente locale che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, una in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato e l'altra in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato, fatta eccezione per l'Avviso "Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori stranieri, compresi i minori non accompagnati, che giungono in Italia" per cui tale casistica è inammissibile	✓	
Ente locale che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato		✓
Ente locale che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato, fatta eccezione per l'Avviso "Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori stranieri, compresi i minori non accompagnati, che giungono in Italia" per cui tale casistica è inammissibile	✓	
Articolazione di soggetti pubblici con autonomia organizzativa e finanziaria che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, una in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto		✓

Proponente Associato e l'altra in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato		
Articolazione di soggetti pubblici con autonomia organizzativa e finanziaria che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato		✓
Articolazione di soggetti pubblici con autonomia organizzativa e finanziaria che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato, salvo le articolazioni di Enti locali di cui all'art. 4.1		✓

La seguente tabella si riferisce esclusivamente alle casistiche di partecipazione plurima relative al seguente Avviso:

- Avviso territoriale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali.

CASISTICA	AMMISSIBILE	INAMMISSIBILE
Soggetto Proponente, se Regione/Provincia autonoma o Azienda Sanitaria Locale, che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato	✓	
Soggetto Proponente, se Regione/Provincia autonoma o Azienda Sanitaria Locale, che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, una in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato e l'altra in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato	✓	
Soggetto Proponente, se Regione/Provincia autonoma o Azienda Sanitaria Locale, che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato		✓
Ente privato che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato		✓
Articolazione di soggetti pubblici con autonomia organizzativa e finanziaria che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, una in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato e l'altra in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato		✓
Articolazione di soggetti pubblici con autonomia organizzativa e finanziaria che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in		✓

qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato		
Articolazione di soggetti pubblici con autonomia organizzativa e finanziaria che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato, salvo le articolazioni di Enti locali di cui all'art. 4.1		✓

La seguente tabella si riferisce esclusivamente alle casistiche di partecipazione plurima relative al seguente Avviso:

- Avviso territoriale per il completamento del percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un piano individuale che preveda interventi mirati di inserimento socio-economico.

CASISTICA	AMMISSIBILE	INAMMISSIBILE
Ente locale che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato	✓	
Ente privato che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, una in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato e l'altra in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato		✓
Ente privato che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato		✓
Ente privato che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di partner di Soggetto Proponente Associato		✓
Articolazione di soggetti pubblici con autonomia organizzativa e finanziaria che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato, salvo le articolazioni di Enti locali di cui all'art. 4.1		✓

La seguente tabella si riferisce esclusivamente ai seguenti Avvisi:

- **Avviso territoriale per la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi;**
- **Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni;**
- **Avviso territoriale per la promozione del confronto tra le politiche per l'integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati membri;**
- **Avviso territoriale per la Realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine;**

CASISTICA	AMMISSIBILE	INAMMISSIBILE
Regione/Provincia Autonoma che presenta due proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato	✓	

La seguente tabella si riferisce esclusivamente alle casistiche di partecipazione plurima relative al seguente Avviso:

- Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi.

CASISTICA	AMMISSIBILE	INAMMISSIBILE
Ente privato selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica che presenta due proposte progettuali, presentate necessariamente da Regioni diverse, a valere sullo stesso Avviso, entrambe in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato	✓	

N.B.

- tutte le casistiche sopra indicate che violano il divieto di partecipazione plurima, determinano l'inammissibilità di TUTTE le altre proposte progettuali presentate sullo stesso Avviso;

- la presentazione da parte dello stesso Soggetto di più proposte progettuali a valere su Avvisi diversi in qualità di Soggetto Proponente Unico o in qualità di Capofila/Partner di Soggetto Proponente Associato non viola il divieto di partecipazione plurima.

1.7 Come posso formalizzare l'adesione di un soggetto aderente (art. 1.1, lett. j) all'interno della proposta progettuale?

Ai sensi dell'art. 1, lettera j) degli Avvisi Pubblici, il Soggetto Aderente è un Ente pubblico o privato, diverso dal Capofila e dal Partner, che aderisce alla Proposta progettuale, condividendone gli obiettivi e partecipando alla rete territoriale di intervento, senza rappresentare un centro di imputazione di costo.

Tale adesione deve essere comprovata allegando alla proposta progettuale una lettera di intenti dell'ente, firmata dal legale rappresentante, nella quale viene formalizzato il sostegno all'iniziativa.

N.B. Si precisa che non sono messi a disposizione format e/o modelli specifici.

1.8 E' possibile includere all'interno del progetto le Prefetture sia in qualità di partner che come soggetti aderenti alle Reti Territoriali?

Le Prefetture possono aderire come partner di proposte progettuali o come soggetto aderente ad una Rete Territoriale a valere sui presenti Avvisi solo ed esclusivamente per quegli Avvisi in cui non è richiesta l'espressione del parere da parte delle Prefetture.

Solo ed esclusivamente per l'Avviso "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi" sussiste l'obbligatorietà per le Prefetture di partecipazione in qualità di soggetto aderente, come indicato alla lett. d) dell'art. 8.1 dell'Avviso.

1.9 Chi deve essere iscritto alla 1° sezione del Registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'Immigrazione – D.Lgs del 25/07/1998, n.286?

L'obbligo di iscrizione al Registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione sussiste ogni volta che il Soggetto Proponente Unico o il Capofila di Soggetto Proponente Associato sia ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 394/1999.

L'iscrizione al registro deve risultare al momento della pubblicazione dell'avviso.

L'obbligo di iscrizione del Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato non sussiste per i seguenti Avvisi:

- Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori stranieri, compresi i minori non accompagnati, che giungono in Italia;
- Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali;
- Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi;
- Avviso territoriale per la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi;
- Realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine.

1.10 I partner di progetto devono essere iscritti alla 1° sezione del Registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'Immigrazione – D.Lgs del 25/07/1998, n.286?

I partner di progetto non hanno l'obbligo di iscrizione alla 1° sezione del Registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'Immigrazione – D.Lgs del 25/07/1998, n.286. Nel caso in cui il partner di progetto non sia iscritto al Registro, lo stesso è tenuto a dichiarare attraverso il Modello A1 “Autodichiarazioni dei Partner” che è comunque disciplinato da uno Statuto/Atto costitutivo o Atto fondante che sia valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell'Unione Europea; recante la chiara finalità dell' assenza di uno scopo di lucro; recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le finalità di cui all'Invito e con la realizzazione del progetto.

N.B. Solo dopo l'eventuale ammissione al finanziamento della proposta progettuale, l'Autorità Responsabile chiederà di caricare Statuto/Atto costitutivo o Atto fondante, tramite apposita procedura informatica, per ciascun partner di progetto (che non sia Ente pubblico) e che abbia dichiarato nel Modello A1 la non iscrizione al registro di cui sopra.

1.11 E' possibile presentare una proposta progettuale nonostante uno o più partner non possiedano l'esperienza nel settore di riferimento oggetto dell' Avviso?

L'esperienza pregressa non è un requisito di ammissibilità ma solo di valutazione di merito. Inoltre si prenderà in considerazione l'esperienza complessiva del Soggetto Proponente Unico o Associato.

1.11.1 Che cosa si intende per esperienza con “esclusivo riferimento all’oggetto dell’Avviso”?

Per “esclusivo riferimento all’oggetto dell’Avviso” si intende che le azioni progettuali devono essere attinenti allo specifico oggetto dell’Avviso. A titolo esemplificativo, nel caso di partecipazione all’Avviso "Formazione civico linguistica" il Soggetto Proponente è tenuto ad indicare le esperienze maturate nel settore dell’offerta linguistica della lingua italiana ai cittadini immigrati.

1.11.2 Le esperienze di cui alle sezioni 1.4, 1.5 e 1.6 presenti all’interno della “Domanda di ammissione al finanziamento Modello B” vanno compilate solo dal soggetto capofila o anche da tutti i partner di progetto?

Per Soggetto proponente si intende l’intera compagine del partenariato, pertanto le sezioni vanno compilate elencando gli interventi progettuali realizzati sia dal capofila che da eventuali partner di progetto nel settore di riferimento.

1.12 Quali soggetti beneficiari sono tenuti alla presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa?

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere presentata da tutti i Soggetti Proponenti unici o Capofila di Soggetti proponenti associati non pubblici. Tale fideiussione deve essere presentata esclusivamente per l’erogazione del solo anticipo (la cui soglia percentuale sarà successivamente indicata dall’Autorità Responsabile nella Convenzione di Sovvenzione).

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere obbligatoriamente redatta sul modello messo a disposizione dall’Autorità Responsabile, che sarà disponibile solo dopo la firma della Convenzione di Sovvenzione.

1.13 Può una diramazione territoriale/provinciale/regionale di una struttura nazionale iscritta alla 1° sezione del Registro di cui all’art. 42 del Testo Unico sull’Immigrazione – D.Lgs del 25/07/1998, n.286, presentare proposte progettuali in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato?

Le articolazioni regionali, provinciali e territoriali di strutture nazionali (es. sindacati) possono avvalersi del requisito dell’iscrizione al Registro di cui all’art. 42 del Testo Unico sull’Immigrazione della propria struttura nazionale, solo nel caso in cui lo Statuto/Atto costitutivo o Atto fondante di quest’ultima preveda l’autonomia organizzativa/economico/finanziaria delle sue articolazioni locali.

Come espressamente previsto dall’art. 11.3 degli Avvisi Pubblici, l’Autorità Responsabile effettua l’ammissione al finanziamento con riserva di verifica dei requisiti e delle autocertificazioni presentate. L’esito negativo delle verifiche di riscontro, che saranno effettuate su tutti i Soggetti ammessi al finanziamento, comporterà l’esclusione.

1.14 L’adesione alla Rete Territoriale è sinonimo di adesione al partenariato di progetto?

No, i soggetti aderenti alle Reti Territoriali non sono considerati partner ufficiali di progetto e quindi non sono considerati come **centri di costo**.

1.14.1 Può un beneficiario partecipare in qualità di soggetto aderente alla Rete Territoriale di

un progetto e nello stesso tempo partecipare come Soggetto proponente unico/Capofila di Soggetto proponente associato o partner di progetto ad un'altra proposta progettuale?

L'adesione alla Rete Territoriale non comporta limitazioni alla partecipazione in altre proposte progettuali, anche sullo stesso Avviso.

1.15 Chi è tenuto a richiedere il parere delle Regioni e dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione?

Le richieste dei pareri alle Regioni e ai Consigli Territoriali per l'Immigrazione saranno richieste **solo ed esclusivamente** da questa Autorità Responsabile. Pertanto i soggetti proponenti **non dovranno in alcun modo inoltrare richieste di pareri** ai suddetti Enti.

1.16 La targa di adeguate dimensioni che dovrà essere affissa nei locali di progetto nonché su tutte le attrezzature co-finanziate, così come indicato all'art. 18.1 degli Avvisi Pubblici, è obbligatoria?

La realizzazione della targa è prevista **obbligatoriamente** per tutti quei progetti ammessi al finanziamento con un budget superiore ai 100.000,00€. Le indicazioni sulle impostazioni di diciture e loghi saranno fornite da questa Autorità Responsabile successivamente alla firma della Convenzione di Sovvenzione.

1.17 Possono partecipare agli Avvisi in qualità di Soggetto Proponente Unico e in qualità di Capofila o Partner di Soggetto Proponente Associato le Aziende Speciali (ex art. 114 del D.Lgs 267/2000)?

L'Azienda speciale è un ente locale di diritto pubblico e come tale può partecipare agli Avvisi, rientrando tra i soggetti elencati all'art. 4 a meno che, nonostante la denominazione, non siano organizzate in forma di società di capitali: in quest'ultima fattispecie sono inammissibili ex art. 4.2, lett. a) degli Avvisi stessi.

1.18 I Patronati possono essere ricompresi nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare dell'art. 4 degli Avvisi?

I patronati sono persone giuridiche private senza scopo di lucro e, pertanto, possono essere ricompresi nell'art. 4.1. "Soggetti" degli Avvisi pubblici.

1.19 Gli organismi pastorali senza fini di lucro possono essere ricompresi nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare dell'art. 4 degli Avvisi?

Gli organismi pastorali (ad es. le Caritas Diocesane), possono rientrare nell'art. 4.1. degli Avvisi. Se partecipano loro articolazioni territoriali, le stesse devono avere autonomia finanziaria/organizzativa documentata.

1.20 I piani sociali di zona possono essere ricompresi nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare dell'art. 4 degli Avvisi?

Il Piano sociale di zona può essere considerato come un'unione di enti locali e pertanto può essere ricompreso nell'art. 4.1. "Soggetti" degli Avvisi Pubblici.

1.21 Gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e le Aziende di servizi alla persona (ASP) possono essere ricompresi nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare dell'art. 4 degli Avvisi?

Sia le IPAB che ASP possono essere ricompresi nell'art. 4.1. "Soggetti" degli Avvisi Pubblici.

1.22 Le cooperative sociali per azioni possono partecipare all'Avviso?

Le cooperative sociali, che rispettino i requisiti previsti dalla legge 381/91 hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale operando secondo modalità differenti a cui corrispondono due diversi tipi di società:

- Cooperative sociali di "tipo A": possono gestire esclusivamente servizi socio-sanitari ed educativi
- Cooperative sociali di "tipo B": possono svolgere attività diverse (agricole, industriali, commerciali, di servizi) al fine di inserire, dal punto di vista lavorativo, delle persone svantaggiate.

Entrambe queste tipologie sono (possono essere) ONLUS e come tali possono partecipare, purché possiedano, ovviamente, tutti i requisiti previsti dall'Avviso, ivi inclusi i requisiti di iscrizione al Registro ex art. 42 T.U.I. se intendono essere Capofila di Soggetto Proponente Associato o Soggetto Proponente Unico.

1.23 Un partner può delegare un altro partner o il capofila a rappresentarlo nei confronti dell'Amministrazione ovvero a sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni richieste per poter validamente partecipare all'Avviso?

Ogni soggetto partecipante deve essere rappresentato, nei confronti dell'Amministrazione, da un soggetto che sia legittimamente dotato dei poteri necessari a rendere dichiarazioni vincolanti per il partecipante ovvero ad impegnarlo verso i terzi.

Generalmente esso è il soggetto cui la legge, lo statuto del proponente o - comunque - una fonte normativa, attribuiscono la legale rappresentanza del proponente stesso, sia esso partner o capofila.

E' ammissibile che il partner o il capofila siano rappresentati, ai fini dell'Avviso, da un soggetto che sia a ciò delegato da parte del legale rappresentante di quel partner o di quel capofila.

Nei confronti dell'Amministrazione il soggetto delegato assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese in nome e per conto del soggetto delegante, sia esso partner o capofila.

E' ammissibile che una stessa persona fisica cumuli su di sé la legale rappresentanza di più partner (o di un partner e di un capofila), purché la delega di poteri rispetti i requisiti formali richiesti, sia conforme all'ordinamento interno del delegante e del delegato, alle disposizioni normative applicabili e alle previsioni di cui all'Avviso.

I soggetti privati partner possono delegare il soggetto capofila a rendere dichiarazioni per loro conto e viceversa. Ciò indipendentemente dalla natura giuridica del capofila.

Nel caso di partner avente natura pubblica, è onere del partner verificare attentamente la compatibilità di tale delega con le disposizioni di legge applicabili allo stesso partner.

1.24 Le Imprese sociali possono partecipare agli Avvisi?

Le imprese sociali possono partecipare agli Avvisi, con le stesse limitazioni previste per gli altri enti giuridici privati elencati all'art. 4.1. dell'Avviso.

1.25 Con riferimento all'articolo 7 degli Avvisi pubblici, cosa si intende per dimensione "regionale" e "nazionale" dell'ambito territoriale di intervento?

- **dimensione regionale:** le attività esecutive dei progetti e l'ambito territoriale dell'intervento dovranno avere dimensione territoriale e saranno ricomprese nella medesima regione / provincia autonoma. Ciò significa che l'oggetto dell'intervento deve insistere obbligatoriamente sul territorio di una sola regione/provincia autonoma, ovvero il territorio di una o più province e di uno o più enti locali;

- **dimensione nazionale:** le attività esecutive dei progetti potranno essere realizzate su tutto il territorio nazionale senza limitazioni di localizzazione. Pertanto le proposte progettuali possono prevedere la realizzazione di interventi esecutivi svolti all'interno di una o più regioni, di una o più province o sull'intero territorio nazionale.

1.26 Quali sono i requisiti che deve possedere l'Esperto Legale?

L'incarico di verifica dell'Esperto legale può essere affidato a:

- professionisti iscritti all'Albo da almeno 5 anni;
- società di Servizi: in questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto all'Albo da almeno 5 anni e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi.

1.27 Quali sono i requisiti che deve possedere il Revisore Contabile?

L'incarico di verifica amministrativo-contabile può essere affidato a:

- professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione.

1.28 L'obbligatorietà della figura dell'Esperto Legale decade qualora l'incarico al Revisore Indipendente sia l'unico affidamento esterno previsto?

Qualora, in fase di realizzazione del progetto, si debba procedere all'affidamento di servizi o forniture a persone giuridiche o al conferimento di incarichi individuali esterni, occorre provvedere obbligatoriamente alla nomina dell'Esperto Legale che ha l'onere di verificare la correttezza di tutte le procedure di affidamento espletate e dei contratti, ivi compresi i documenti relativi alla procedura di affidamento del Revisore Indipendente.

Nel caso in cui, invece, l'incarico al Revisore Indipendente sia l'unico affidamento esterno e, nell'ambito del progetto, non si debba procedere ad alcun altro affidamento a terzi (sia a persona giuridica che a persona fisica) l'Esperto Legale non deve essere nominato.

Tuttavia, in entrambi i casi, la procedura di selezione posta in essere per l'individuazione del Revisore Indipendente e il contratto saranno oggetto di controllo da parte dell'Autorità Responsabile.

Rientrano nell'ambito delle competenze dell'Esperto Legale anche i controlli sui contratti e sulle procedure di affidamento di servizi e forniture (acquisto del materiale di cancelleria e stampe incluse) e degli incarichi individuali pur se già controllati da altri Organi quali ad es. il Responsabile Unico del Procedimento e la Corte dei Conti.

1.29 Il co-finanziamento privato è obbligatorio?

Il contributo privato non è in alcun modo obbligatorio. Qualora si preveda di contribuire privatamente, tale quota andrà a concorrere al raggiungimento della percentuale del cofinanziamento nazionale prevista dagli Avvisi. Tale cofinanziamento permetterà durante la fase di valutazione delle proposte progettuali di ottenere un punteggio ulteriore, così come espressamente indicato all'art. 13 degli Avvisi.

1.30 Quali sono le attività che non è possibile affidare in appalto?

Le spese relative alle seguenti tipologie di appalto non sono ammissibili:

- compiti relativi alla gestione complessiva del progetto che dovrebbe essere eseguita da persone aventi un ruolo essenziale e diretto nell'attuazione dello stesso, quali i project manager ed altro personale coinvolto operativamente nel progetto;
- attività non necessarie per l'attuazione del progetto o che aggiungano costi senza un valore corrispondente;
- affidamenti a soggetti attuatori se il pagamento è definito come percentuale del costo totale del progetto;
- affidamenti di servizi a soggetti che fanno parte della compagine che ha presentato la proposta progettuale. Nella fattispecie il Beneficiario Capofila/Partner non può affidare servizi e/o altre attività al Beneficiario Partner/Capofila. I rapporti tra i diversi soggetti della compagine non possono quindi configurarsi come servizi e non sono mai soggetti a fatturazione incrociata.

1.31 Come imputare correttamente le spese relative al personale di progetto all'interno della voce di spesa A - Costi del personale?

Rientrano nella voce Costi del personale i costi relativi al personale la cui attività sia regolata da un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o da altre tipologie di contratto previste dalla normativa nazionale, inclusi i contratti di natura occasionale, prestazioni di lavoro autonomo e altre tipologie di contratto assimilabili.

L'inserimento del personale all'interno delle sottocategorie della voce "A – Costi del personale" dipende dalla natura contrattuale con cui la figura professionale coinvolta nell'attuazione delle attività progettuali viene assunta. In particolare:

- Personale interno: comprende la spesa relativa all'attività del personale interno

dei beneficiari (dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato) iscritto nel libro unico del lavoro;

- Personale esterno: comprende la spesa relativa all'attività delle risorse impegnate attraverso rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente (parasubordinato) secondo la vigente normativa nazionale (es. contratti di collaborazione a progetto);
- Incarichi professionali: comprende la spesa relativa all'attività delle risorse impiegate nello svolgimento di attività derivanti da contratti privi del vincolo di subordinazione e/o parasubordinazione, quali ad esempio contratti di natura occasionale, prestazioni di lavoro autonomo e altre tipologie di contratto assimilabili.

Si guardi la sottostante tabella:

Tipologia di Contratto	Voci Budget su cui imputare la spesa
Contratto a tempo indeterminato	A – Personale interno
Contratto a tempo determinato	A – Personale interno
Contratto a Progetto (Co.Co.Pro.)	A – Personale esterno
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) per le PA	A – Personale esterno
Contratto di prestazione occasionale	A – Incarichi professionali
Contratto di prestazione d'opera non soggetta a regime IVA	A – Incarichi professionali
Contratto di prestazione d'opera soggetta a regime IVA	A – Incarichi professionali

N.B.

Il costo del personale operativo e di supporto (amministrativo) è ammissibile a valere sulla voce "Costi del personale" posto che il personale partecipi operativamente al progetto o realizzi attività amministrative e di supporto e che sia determinato proporzionalmente al tempo trascorso sul progetto. Qualora invece la spesa, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa di riferimento, non sia identificabile come costo specifico direttamente legato alle attività svolte per il progetto ma sia sostenuta in relazione ai costi diretti allora rientra tra i costi indiretti.

1.32 Quali tipologie di spese possono essere incluse all'interno della voce di costo "Spese per i gruppi destinatari"?

Le spese relative alla suddetta categoria di spesa devono essere sostenute esclusivamente per i destinatari ammissibili al FAMI e possono prevedere i seguenti ambiti di applicazione:

1. BENI E SERVIZI ACQUISTATI PER I DESTINATARI

In tale sottocategoria possono essere previste spese per l'acquisto di beni (per esempio materiale didattico), e servizi (per esempio baby-sitting), consegnati e/o destinati ai gruppi destinatari, posto che possano essere considerati di prima necessità e rispondano al principio di ragionevolezza.

2. INDENNITÀ

In tale sottocategoria possono essere previste spese per incentivi di entità modesta a titolo di aiuto complementare. Possono essere sostenute queste spese esclusivamente per i destinatari ammissibili al Fondo nel caso di attività che richiedano la partecipazione/lo svolgimento di attività da parte degli stessi e devono essere commisurate all'effettiva partecipazione alle attività.

3. RIMBORSI

In tale sottocategoria possono essere previste spese per rimborsare i gruppi destinatari di costi sostenuti autonomamente per l'acquisto di beni e servizi.

4. SOMME FORFETTARIE

In tale sottocategoria possono essere previste spese per somme, non legate alla partecipazione a specifiche attività progettuali, erogate ai destinatari. Tali spese sono ammissibili posto che siano strettamente attinenti all'oggetto dell'Avviso e alle relative finalità.

Si ricorda altresì che in base alla normativa vigente non è possibile erogare in contanti più di € 999,99.

1.33 E' possibile effettuare una valorizzazione del proprio co-finanziamento nella redazione del piano finanziario? E come deve essere indicato il co-finanziamento?

Fermo restando che il cofinanziamento deve essere espresso in termini "monetari", ossia deve essere indicata la quota monetaria che il soggetto proponente intende mettere a disposizione per il progetto, la quota di co-finanziamento può essere utilizzata e valorizzata indifferentemente per la copertura delle diverse spese di progetto, atteso che tali spese **debbano necessariamente essere ammissibili secondo quanto indicato dal Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (Versione Dicembre 2015).**

Per le spese coperte dal cofinanziamento deve comunque essere presentata tutta la documentazione a sostegno della rendicontazione e qualora le stesse a seguito dei controlli sulla rendicontazione risultassero non ammissibili il taglio andrà a ridurre proporzionalmente anche il contributo comunitario e il contributo nazionale, non solo quello del beneficiario finale.

1.34 Quali sono i calcoli relativi alla corretta imputazione dell'IVA?

La casistica è distinta. Qualora il soggetto beneficiario presenti giustificativi il cui costo imputato è a netto di IVA, significa che il FAMI non rimborsa quest'ultima, poiché la stessa può essere recuperata dal soggetto proponente stesso. Qualora invece il soggetto proponente presenti una Dichiarazione attestante che l'IVA relativa alle spese sostenute e rendicontate nel progetto non è effettivamente recuperabile, significa che il FAMI può rimborsare l'intero importo lordo. Qualora infine il soggetto proponente recuperi parzialmente l'IVA allora solo la parte non recuperabile può essere rimborsata dal FAMI.

1.35 Sono considerati ammissibili i costi di progettazione, sostenuti per attività necessarie alla

stesura del progetto?

Il periodo di ammissibilità delle spese ha inizio a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione e solo dopo la comunicazione formale di avvio delle attività progettuali.

1.36 Sono considerati ammissibili ai sensi del FAMI i costi sostenuti dal soggetto proponente unico o associato per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili?

Sudette spese sono ammissibili, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, in particolare dei principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia, solo se:

- strettamente attinenti all'oggetto dell'Avviso e alle relative finalità;
- necessarie per la realizzazione delle attività e all'attuazione del progetto;
- ragionevoli.

Nel caso di ammortamento è ammissibile soltanto la percentuale di ammortamento degli asset corrispondente alla durata di utilizzo e al tasso di utilizzo effettivo per il progetto.

Inoltre, le spese relative ad immobili per l'acquisto, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria/ristrutturazione sono ammissibili nella misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile del progetto considerato.

1.37 Sono considerati ammissibili i costi per la locazione di immobili destinati all'alloggio dei destinatari?

Tali spese sono ammissibili posto che siano strettamente attinenti all'oggetto dell'Avviso e alle relative finalità e necessarie per la realizzazione delle attività e all'attuazione del progetto. Ad esempio per quanto riguarda l'Obiettivo Specifico 2, le spese per la locazione di alloggi per i destinatari finali sono ammissibili unicamente nel caso in cui i destinatari siano fruitori di un percorso formativo, per il periodo stesso e nel caso in cui tale percorso abbia luogo in una sede differente rispetto a quella di residenza dei suindicati destinatari.

1.38 Possono i soggetti esteri essere ricompresi nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare dell'art. 4 degli Avvisi?

I soggetti esteri (paesi extra UE) non possono in nessun modo presentare proposte progettuali. Al contrario, la sede in un paese UE, di per sé non costituisce motivo di inammissibilità né è di per sé ostacolo all'assunzione della qualifica di Soggetto Proponente Unico, Capofila o Partner, fermi ovviamente tutti gli altri requisiti richiesti dai singoli avvisi.

1.39 Qualora previsto dall'Avviso e nel caso in cui il Soggetto Proponente Capofila sia un Ente di diritto pubblico, gli organismi di diritto privato possono essere inseriti in qualità di partner previo espletamento di una procedura di selezione.

In cosa consiste esattamente questa procedura?

Non vi è uno specifico format per tale procedura. E' considerata idonea ogni forma di selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, imparzialità e che assicuri la

predeterminazione dei criteri di valutazione e scelta e la parità di trattamento tra gli offerenti. Tale procedura, qualora il Soggetto Proponente Capofila pubblico voglia includere all'interno del partenariato soggetti privati, va espletata prima di trasmettere formalmente la proposta progettuale.

1.40 I partner sono obbligati a gestire una quota parte del budget o possono esserne privi?

Il Partner è un Ente pubblico o privato, diverso dal Capofila, che partecipa alla realizzazione del Progetto e rappresenta un centro di imputazione di costo. Per rappresentare un centro di imputazione di costo occorre sostenere dei costi imputabili al progetto. Pertanto, in fase di presentazione della proposta progettuale, al fine di poter indicare correttamente il Partner come centro di imputazione di costi, il Soggetto Proponente deve evidenziare nel Budget gli aspetti economici e finanziari di pertinenza del Partner medesimo.

Nel caso in cui il Soggetto Proponente Capofila sia un Ente di diritto pubblico, occorre che il Partner che sia un organismo di diritto privato senza fini di lucro, Associazioni e Onlus, venga individuato attraverso l'espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.

1.41 Il soggetto proponente è tenuto, a pena di inammissibilità, al caricamento sul portale dei documenti relativi alla richiesta antimafia, alla richiesta casellario e alla richiesta DURC ?

I documenti richiesta antimafia, richiesta casellario e richiesta DURC non sono obbligatori ai fini della presentazione della proposta progettuale. E' facoltà del soggetto proponente caricare la documentazione contestualmente all'invio della proposta. In caso contrario e solo dopo l'eventuale ammissione al finanziamento della proposta, sarà cura di questa Autorità Responsabile indicare tempistiche e modalità di trasmissione della documentazione antimafia, del casellario giudiziario e del DURC. Sono tenuti alla compilazione di tali documenti unicamente i soggetti proponenti unici o i capofila dei soggetti proponenti associati che abbiano natura privata.

1.42 Come va interpretato l'art. 10 comma b.1) presente all'interno del Modello A1 (autodichiarazione partner)?

Il testo di cui all'art. 10 comma b.1) del Modello A1 (autodichiarazione partner):

“nei confronti degli amministratori del Partner o comunque di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza del Partner, (se il proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i componenti dell'organo di gestione del Soggetto proponente unico / Capofila (se il proponente è una associazione o fondazione) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i.;”

va inteso nel seguente modo:

“nei confronti degli amministratori del Partner o comunque di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza del Partner, (se il proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i componenti dell'organo di gestione (se il proponente è una associazione o fondazione) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i.;”.

1.43 Esiste una definizione di “formazione professionale” nel Regolamento del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (con specifico riferimento all’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale”)? Quali attività è possibile ricomprendere all’interno di questa definizione?

Il Regolamento del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione non prevede nessuna definizione di “formazione professionale”.

- Con specifico riferimento all’**“integrazione”**, le attività di educazione e formazione devono essere sostenute dal Fondo, incluse quelle di formazione linguistica e azioni preparatorie all’inserimento lavorativo (a norma dell’art. 9(1)(d) del Regolamento del Fondo.

Il “considerando” n. 22 del Regolamento FAMI indica che, al fine di assicurare la coerenza con la risposta dell’Unione Europea al processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi, le azioni finanziate col Fondo dovrebbero essere specifiche e complementari con quelle finanziate dal Fondo Sociale Europeo. L’art. 9 del Regolamento EU 1303/2013 (Fondi strutturali e di investimento europei) e l’art. 3 (b)(c)(d) del Regolamento EU 1304/2013 (Fondo Sociale Europeo) contengono espliciti riferimenti al fatto che la formazione professionale è riconducibile al campo di applicazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE).

- Con specifico riferimento alla **“migrazione legale”** (misure pre-partenza) le attività legate a percorsi di formazione volti al potenziamento occupazionale all’interno di in uno Stato Membro dell’Unione, sono riconducibili al campo di applicazione del Fondo FAMI (art. 8(c) del Regolamento FAMI).

1.44 E’ possibile attivare percorsi di formazione professionale all’interno dei territori degli Stati Membri dell’Unione?

No, tali attività sono riconducibili al campo di applicazione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione solo se verranno realizzate direttamente nei paesi terzi e come parte di attività legate alle misure di pre-partenza. Tuttavia è possibile chiedere il rimborso di modiche indennità corrisposte ai destinatari del progetto, cittadini immigrati di Paesi terzi, per la frequenza alle attività formative nel caso in cui vi sia almeno la partecipazione al 70% delle ore previste.

II SEZIONE - FAQ SPECIFICHE

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – ASILO

2.3 SOLO PER AVVISO “AZIONI VOLTE A RAFFORZARE LA PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI, COMPRESI I MINORI NON ACCOMPAGNATI, CHE GIUNGONO IN ITALIA”

2.3.1 Gli interventi da realizzarsi dovranno essere effettuati principalmente nelle aree di sbarco (es. Puglia, Sicilia, Calabria) e nei principali valichi di confine terrestre (es. Friuli Venezia Giulia), o è possibile prevedere la loro realizzazione anche nelle aree che non siano né aree di sbarco né aree di valichi di confine terrestre?

Si specifica che possono partecipare soggetti proponenti che operano in qualsiasi area del territorio nazionale. Saranno privilegiate le proposte progettuali che prevedono interventi nelle aree più esposte al fenomeno migratorio, come i luoghi di sbarco (es. Puglia, Sicilia, Calabria) o i principali valichi di confine terrestre (es. Friuli Venezia Giulia).

2.4 SOLO PER AVVISO “POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 1° E 2° ACCOGLIENZA - COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI AUTONOMIA DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, INTRAPRESO NEL CIRCUITO DI ACCOGLIENZA SPRAR, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO INDIVIDUALE CHE PREVEDA INTERVENTI MIRATI DI INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO”

2.4.1 I progetti devono obbligatoriamente coinvolgere partner di progetto in più regioni o è possibile limitare il partenariato ad uno specifico ambito regionale?

Le proposte progettuali presentate a valere sull'avviso in oggetto possono prevedere la realizzazione di interventi esecutivi svolti all'interno di una o più regioni (prevedendo partner di una o più regioni).

2.5 SOLO PER AVVISO “POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 1° E 2° ACCOGLIENZA - COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI AUTONOMIA DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, INTRAPRESO NEL CIRCUITO DI ACCOGLIENZA SPRAR, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO INDIVIDUALE CHE PREVEDA INTERVENTI MIRATI DI INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO”

2.5.1 E' possibile includere tra i destinatari anche quelli già accolti nei progetti di accoglienza banditi dalle Prefetture, oppure possono essere inclusi esclusivamente i destinatari titolari di protezione internazionale?

Come specificato dall'avviso, potranno essere destinatari Finali della proposta progettuale esclusivamente i titolari di protezione internazionale.

2.5.2 Chiediamo se è corretta l'interpretazione estensiva di accoglienza gratuita. Per

accoglienza gratuita si può intendere un percorso di accoglienza, non sovvenzionato da fondi pubblici, bensì che garantisca interventi volti all'autonomia abitativa del titolare di protezione internazionale, quale ad esempio contratti di locazione, mediazione abitativa, etc.?

L'avviso non preclude l'ipotesi prospettata, purché gli interventi favoriscano l'individuale completamento del percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionale già intrapreso nel circuito di accoglienza.

2.5.3 Nel suddetto avviso, il punto 6 riporta come destinatari della proposta progettuale i titolari di protezione internazionale. Potrebbero rientrare anche i titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria?

Si conferma che i destinatari dell'avviso in oggetto sono esclusivamente i titolari di protezione internazionale. Per protezione internazionale, come specificato all'art. 1, lettera "s" dell'avviso, si intende "lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria internazionale ai sensi del D.lgs 21 febbraio 2014, n. 18". Non sono destinatari del presente avviso i titolari di protezione umanitaria.

2.6 SOLO PER AVVISO "TUTELA DELLA SALUTE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ PSICO-SANITARIA ANCHE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI"

2.6.1 Le Aziende Ospedaliere possono essere ricomprese nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare dell'art. 4 dell'Avviso?

L'art. 4 prevede la partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali o diversamente denominate sulla base della normativa regionale di riferimento (es. ASL, ASP, AUSL etc.) e pertanto le Aziende Ospedaliere non possono essere ricomprese nell'elenco dei soggetti ammessi.

OBIETTIVO SPECIFICO 2 – INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE

3.1 SOLO PER AVVISO "PROMOZIONE DEL CONFRONTO TRA LE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SVILUPPATE IN ITALIA E IN ALTRI STATI MEMBRI"

Premessa: l'adesione di un soggetto aderente estero è requisito di ammissibilità al progetto. Al punto 1 lettera K) del suindicato Avviso si esplicita che esso non rappresenta centro di costo.

3.1.1 E' possibile prevedere per il Soggetto Aderente estero un'imputazione di budget?

Le spese da imputare al Soggetto Aderente estero possono essere incluse, in linea con le norme vigenti, in una Convenzione/Contratto stipulato tra il Soggetto Aderente stesso e il Beneficiario. Potranno successivamente essere pagate al Soggetto estero dal Soggetto Proponente imputandole sotto la voce di spesa Appalti.

3.1.2 Il Soggetto Aderente estero deve essere scelto tramite procedura di selezione?

Nel caso in cui il Beneficiario intenda chiedere per il Soggetto Aderente estero un rimborso delle spese, lo stesso Soggetto Aderente deve essere preventivamente selezionato, già al momento della presentazione della proposta progettuale, tramite l'espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.

3.1.3 Il Soggetto Aderente estero come può chiedere al Beneficiario il pagamento delle spese sostenute?

Nel caso in cui, a seguito di procedura, il Beneficiario abbia stipulato una Convenzione/Contratto con il Soggetto Aderente estero che preveda un compenso allo stesso per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto, il Soggetto Aderente sarà tenuto a rendicontare al Beneficiario a costi reali l'importo richiesto. In particolare sarà tenuto ad effettuare una richiesta di pagamento al Beneficiario allegando il dettaglio delle spese sostenute e tutta la documentazione prevista per le spese sostenute dai Partner di progetto es. giustificativi di spesa annullati ai sensi FAMI, quietanze di pagamento... Il Beneficiario prima di procedere al pagamento dovrà effettuare il controllo della suddetta documentazione emettendo una autodichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della rendicontazione a costi reali. Il Soggetto Aderente non può chiedere il pagamento di spese che rientrerebbero nella categoria Costi indiretti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal Beneficiario e tenuta a disposizione per i controlli dell'Autorità Responsabile.

3.1.4 Cosa è tenuto a presentare obbligatoriamente il Soggetto Aderente estero?

Il Soggetto Aderente estero è tenuto a presentare solo la Dichiarazione del Soggetto Aderente Estero di cui all'art. 4.3. Si ricorda inoltre che non esiste un format della suddetta Dichiarazione. Si precisa che la lettera di adesione dovrà essere firmata in originale e scannerizzata, o in alternativa firmata digitalmente. I requisiti della lettera di adesione sono definiti dall'art. 4.3 dell'avviso in oggetto.

3.1.5 E' possibile che aderiscano alla proposta progettuale anche soggetti aderenti di paesi non appartenenti all'Unione Europea?

L'adesione è ammessa solo ed esclusivamente per soggetti aderenti esteri di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.1.6 E' possibile prevedere attività da realizzare presso i territori e le sedi dei soggetti aderenti esteri? (ad. es. convegni internazionali, workshop, attività di ricerca-azione e indagine sul campo, ecc.) oppure tutte le attività devono realizzarsi sul territorio italiano?

Possono essere realizzate attività progettuali presso i territori di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.

3.1.7 E' possibile che aderiscano alla proposta progettuale anche più soggetti aderenti esteri?

Al fine di ampliare e rafforzare l'attività di scambio di buone pratiche è possibile prevedere

l'adesione anche di più soggetti aderenti esteri.

3.1.8 E' possibile prevedere lo scambio ed il confronto di buone pratiche, oltre che con il soggetto aderente estero, anche con enti ed istituzioni nazionali?

Si è possibile, ferma restando l'obbligatorietà di almeno un soggetto aderente estero, a pena di inammissibilità.

3.1.9 E' possibile che il medesimo soggetto aderente estero partecipi a più proposte progettuali?

Si, solo ed esclusivamente in qualità di soggetto aderente estero lo stesso può partecipare anche a più proposte progettuali a valere sullo stesso Avviso.

3.2 SOLO PER "AVVISO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A SUPPORTO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI"

3.2.1 E' possibile includere tra i destinatari (diretti o indiretti) le vittime di tratta?

Si precisa che i servizi attivabili nell'ambito dell'avviso in oggetto sono da rivolgere, ai sensi degli articoli 5 e 6 dello stesso, agli operatori dei servizi pubblici, in qualità di destinatari diretti del progetto.

Le vittime di tratta rientrano nel target dei destinatari indiretti di progetto, a condizione che siano cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'avviso in oggetto: "Sono destinatari indiretti della proposta progettuale i cittadini di Paesi terzi di cui alla lettera n) art. 1 del presente Avviso."

3.3 SOLO PER AVVISO "PIANI REGIONALI PER FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA"

3.3.1 I minori stranieri ed in particolare minori stranieri non accompagnati tra i 16 e i 18 anni possono essere considerati beneficiari degli interventi di formazione linguistica?

I minori stranieri, nonché i minori stranieri non accompagnati, sono destinatari eleggibili delle attività di formazione linguistica presso i CPIA, a condizione che abbiano compiuto i sedici anni di età.

In presenza di accordi tra Regioni e UUSSR è ammessa altresì la partecipazione di minori e MSNA di età compresa tra 15 e 16 anni.

3.4 SOLO PER AVVISO "PIANI REGIONALI PER FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA"

3.4.1 Le Linee guida per la programmazione dei Piani (A) recitano, alla sezione 1.2: "In caso di coinvolgimento dei predetti soggetti, l'USR è chiamato a definire con il Soggetto Capofila i criteri, le modalità e la durata del percorso formativo di completamento da tenersi presso il CPIA e a vigilare sulla regolarità di svolgimento." Si intende presso o a cura del CPIA?

Il percorso formativo di completamento deve tenersi presso il CPIA, salvo nell'ipotesi di progetti localizzati presso la Regione Val d'Aosta, nella quale sono presenti strutture didattiche specifiche.

3.5 SOLO PER AVVISO "PIANI REGIONALI PER FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA"

3.5.1 Le Linee guida per la programmazione dei Piani (A) recitano, alla sezione 1.3: "Nei suddetti casi, però, il titolo attestante un livello di competenza della lingua italiana non inferiore a livello A2, sarà eventualmente rilasciato solo al termine del percorso formativo di completamento frequentato presso un CPIA da realizzare nel rispetto comunque degli assetti organizzativi e didattici di cui al DPR 236/12 e al DI 12 marzo 2015 e le cui modalità di svolgimento sono oggetto di un apposito accordo con il CPIA medesimo che tenga conto dei criteri e delle modalità definite dagli UUSSRR. Sarà cura del DS del CPIA attestare il rispetto delle suddette condizioni all'atto del rilascio del titolo. Si intende presso o a cura del CPIA?"

Il titolo attestante il livello di competenza della lingua italiana deve essere attestato a cura del CPIA.

3.6 SOLO PER AVVISO "PIANI REGIONALI PER FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA"

3.6.1 Le Linee guida per la programmazione dei Piani (A) prevedono, alla sezione 2.2 l'erogazione di "Funzioni di tutoraggio e mediazione interculturale". A quale delle tre aree di spesa previste dalla sezione 5 delle Linee guida, corrispondono?

Come indicato nelle Linee Guida per la progettazione (A) e nell'allegato "Scheda per il controllo della corretta distribuzione delle risorse tra le aree", i servizi di mediazione linguistica e culturale afferiscono all'area B "Servizi complementari".

Le attività di tutoraggio svolte in aula nel corso delle attività didattiche afferiscono all'area A "Azioni formative di base e specifiche".

3.7 SOLO PER AVVISO "PIANI REGIONALI PER FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA"

3.7.1 Con riferimento alle lettere di intenti delle Prefetture-UTG, richiamata dall'art. 8.1 lettera d), possono essere trasmesse anche dopo la chiusura del bando FAMI?

No, le lettere di intenti devono essere allegate alla proposta progettuale, dimostrando il coinvolgimento delle Prefetture sin dalla fase di progettazione.

3.8 SOLO PER AVVISO "PROMOZIONE DEL CONFRONTO TRA LE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SVILUPPATE IN ITALIA E IN ALTRI STATI MEMBRI"

3.8.1 Quali sono gli Obiettivi e l'Azione di intervento applicabili secondo il Programma Nazionale FAMI?

L'Avviso in oggetto si riferisce all' Obiettivo Specifico 2 "Integrazione / Migrazione legale" - Obiettivo Nazionale 3 "Capacità" - lett. m) Promozione del confronto tra le politiche per l'integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati Membri.

3.9 SOLO PER AVVISO "AVVISO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI"

3.9.1 Quali sono gli Obiettivi e l'Azione di intervento applicabili secondo il Programma Nazionale FAMI?

L'Avviso in oggetto si riferisce all' Obiettivo Specifico 2 "Integrazione / Migrazione legale" - Obiettivo Nazionale 3 "Capacità" - lett. l) "Contrasto alle discriminazioni".

3.10 SOLO PER AVVISO "SERVIZI SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA"

3.10.1 Possono i richiedenti asilo essere ricompresi all'interno del target dei destinatari finali del Fondo?

Sì, essi rappresentano un target eleggibile per l'avviso in oggetto.

3.11 SOLO PER "PROMOZIONE DEL CONFRONTO TRA LE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SVILUPPATE IN ITALIA E IN ALTRI STATI MEMBRI"

3.11.1 A seguito della pubblicazione dell'Errata Corrige, la definizione di soggetto aderente estero riportata all'art. 1, lettera k) è ancora valida?

Si precisa che la definizione di cui all'art. 1 lettera k) viene modificata con la seguente:

"Ente pubblico o privato, con sede in un altro Stato Membro dell'Unione Europea, che aderisce con atto formale, alla proposta progettuale o, in alternativa, che partecipa in qualità di partner. In qualità di soggetto aderente estero, lo stesso condivide gli obiettivi della proposta progettuale e partecipa alla rete territoriale di intervento, gli obiettivi della proposta progettuale e partecipa alla rete territoriale di intervento, senza rappresentare un centro di imputazione di costo.

Al contrario in qualità di partner di progetto, lo stesso sarà tenuto obbligatoriamente a presentare la dichiarazione del soggetto aderente estero, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti per i partner di progetto di soggetto proponente associato.

3.12 SOLO PER AVVISO "PIANI REGIONALI PER FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA" e AVVISO "SERVIZI SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA"

3.12.1 I CPIA non inseriti tra i Partner di progetto devono rendicontare a costi reali?

Le spese sostenute per le attività erogate da CPIA non Partner di progetto, a fronte di Accordi stipulati con CPIA Partner, devono essere rendicontate a costi reali. Pertanto il CPIA non Partner al momento della richiesta di pagamento al CPIA Partner dovrà inoltrare nota con dettaglio delle spese sostenute e tutta la documentazione prevista per le spese rendicontate dai Partner. Il Beneficiario prima di procedere al pagamento dovrà effettuare il controllo della suddetta documentazione emettendo una autodichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della rendicontazione a costi reali. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal Beneficiario e tenuta a disposizione per i controlli dell'Autorità Responsabile.

I CPIA non Partner sono considerati alla stregua dei Partner anche se le spese sono previste sia nel budget che sia nella domanda di rimborso nella voce di spesa Appalti. Si precisa che i CPIA non Partner di progetto possono emettere nota comprensiva di costi indiretti ma non possono chiedere gli stessi a rimborso FAMI.

3.13 SOLO PER "AVVISO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A SUPPORTO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI"

3.13.1 Qual è la corretta sequenza degli indicatori di realizzazione?

Gli indicatori di realizzazione sono i seguenti:

- 1. Enti territoriali che hanno aderito alla rete UNAR
- 2. Operatori pubblici che hanno beneficiato di servizi di formazione nel settore del contrasto alle discriminazioni
- 3. reti territoriali di intervento attivate per il contrasto alla discriminazione
 - 4. di cui Associazioni di migranti aderenti
- 5. iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni attivate

L'indicatore 4 "di cui Associazioni di migranti aderenti" è riferito all'indicatore 3 "reti territoriali di intervento attivate per il contrasto alla discriminazione".

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – RIMPATRIO

4.1 SOLO PER AVVISO “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RVA COMPRESIVI DI MISURE DI REINTEGRAZIONE PER FAVORIRE IL PROCESSO DI REINSERIMENTO DEI RIMPATRIATI NEL PAESE DI ORIGINE”

4.1.1 I familiari a carico sono considerati destinatari e quindi rientrano nel computo dei 200 destinatari previsti?

Si conferma che i familiari a carico sono considerati destinatari degli interventi di rimpatrio e quindi rientrano nel computo dei 200 destinatari.

4.1.2 Se un nucleo composto ad es. da mamma, papà e bambino decide di rientrare nel proprio paese ed entrambi i genitori vogliono avviare due distinte attività lavorative, possono farlo? Se sì, vengono considerati come due destinatari (beneficiari del contributo di 1500/2000 euro)?

Il sussidio di reintegrazione è funzionale alla realizzazione del piano individuale. Sarà ammissibile pertanto un contributo per ogni destinatario per cui si prevede un piano di reintegrazione, anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare.

4.1.3 Rispetto all'erogazione del contributo pre-partenza pari a 400 euro (borsellino): è destinato a tutti i membri di un eventuale nucleo che decide di beneficiare del progetto o solo al capofamiglia? La quota del borsellino varia rispetto a maggiorenni o minorenni a carico?

Il contributo pre-partenza di prima sistemazione è previsto per tutti i destinatari per lo stesso importo, pari a 400€.

4.1.4 Eventuali spese sanitarie sono prevedibili e utilizzabili all'interno del sussidio dei 1500/2000 euro ? O devono essere previste in aggiunta al sussidio?

Qualora la spesa sanitaria in questione è strettamente collegata e funzionale alla reintegrazione è prevedibile e utilizzabile all'interno del sussidio di reintegrazione.

4.2 SOLO PER “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RVA COMPRESIVI DI MISURE DI REINTEGRAZIONE PER FAVORIRE IL PROCESSO DI REINSERIMENTO DEI RIMPATRIATI NEL PAESE DI ORIGINE”

4.2.1 A cosa fa riferimento il sub criterio 9.1 indicato all'art. 13.1 dell'Avviso?

Si precisa che il sub-criterio 9.1 richiamato a pagina 17 dell'Avviso si riferisce al sub-criterio 8.1 presente all'interno della griglia di valutazione di cui all'art. 13.1.